



Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali.

(Ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali,

- visto l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 che ha disciplinato orizzontalmente la figura del tirocinante, prevedendo presso ciascun Ordine o Consiglio Territoriale un registro dei tirocinanti al fine di monitorare il percorso teorico pratico di accesso alla professione;
- considerato che il tirocinio pratico-applicativo assume un'importanza fondamentale per la preparazione teorico-pratica degli aspiranti spedizionieri doganali e deve garantire un confronto sistematico con la realtà doganale nonché comprendere lo studio della deontologia;

DELIBERA
di approvare il

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO

1. Presentazione della domanda di tirocinio

L'aspirante spedizioniere doganale che intende svolgere il tirocinio per l'accesso alla professione deve presentare la richiesta al Consiglio territoriale nella cui circoscrizione è accreditato il professionista affidatario, utilizzando l'apposita modulistica.

Nella domanda devono essere indicati la sede presso la quale si intende svolgere il tirocinio, il nome del professionista affidatario e del tutor e la durata, che non può essere superiore ai 18 mesi.

A seguito della presentazione della domanda di tirocinio, il Consiglio territoriale provvede all'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

L'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti da parte del Consiglio territoriale competente è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

All'atto dell'iscrizione del tirocinante nel registro di cui al presente articolo, il Consiglio territoriale competente provvede all'immediata comunicazione delle generalità del tirocinante alla Direzione Regionale, interregionale o provinciale delle dogane competente, ai fini dell'eventuale ammissione in dogana, sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale affidatario, per lo svolgimento di mansioni di carattere puramente esecutivo.

2. Tutor

Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente dal professionista affidatario o da altro soggetto da questi designato, appartenente al suo stesso studio o struttura.

Il tutor ha il compito di indirizzare il lavoro dell'aspirante, di tenere i contatti con la struttura ospitante e di sovrintendere alla stesura delle relazioni intermedie e della relazione finale di tirocinio.

Il Consiglio territoriale competente esercita la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività di tirocinio e sull'osservanza dei requisiti ed obblighi di cui agli articoli seguenti.

Il tutor è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. Egli non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio territoriale sulla base criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con apposita delibera.

3. Libretto di tirocinio

All'atto dell'iscrizione al registro di cui all'art. 1, viene rilasciato al tirocinante apposito libretto di tirocinio nel quale andranno annotate le attività svolte, i corsi di formazione frequentati ed i crediti formativi maturati. Il libretto di tirocinio dovrà essere controfirmato dal tutor.

4. Requisiti del professionista affidatario

Il professionista affidatario deve essere iscritto all'albo degli spedizionieri doganali senza obbligo di continuità da almeno cinque anni e non essere stato sottoposto nel predetto periodo a provvedimenti disciplinari irrogati in via definitiva.

5. Requisiti del tirocinante

Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 è necessario aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

6. Compiti ed obblighi del tirocinante

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza. Il tirocinante deve collaborare alle normali attività operative svolte presso la sede ospitante, purché rientranti nel programma concordato con il tutor.

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego, di rapporto di lavoro subordinato privato, od in concomitanza con l'attività di ausiliario ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale, della parte di tirocinio precedentemente svolta. Qualora ricorra un giustificato motivo, il competente Consiglio territoriale può autorizzare, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, una interruzione del tirocinio per un periodo in ogni caso non superiore a nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il tirocinante dovrà pertanto provvedere con propri mezzi ai trasferimenti per raggiungere la struttura ospitante, al vitto e a quant'altro necessario per lo svolgimento del tirocinio, dopo i primi 6 mesi di tirocinio a carico dello spedizioniere doganale affidatario fatto salvo il

diritto, da parte del tirocinante, ad un rimborso spese forfettariamente concordato per la copertura di tali costi.

7. Sede del tirocinio

Sedi del tirocinio possono essere gli studi professionali e le altre strutture, anche di tipo societario, che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento.

Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione o presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi anche in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in una delle materie di cui alla convenzione quadro conclusa tra il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Costituisce integrazione dell'attività di tirocinio la frequenza di specifici corsi di formazione professionale organizzati dai Consigli territoriali o altri organismi, anche in convenzione con strutture universitarie ed extrauniversitarie, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

8. Relazioni intermedie di tirocinio

Decorso 6 mesi dall'inizio del periodo di tirocinio, e successivamente alla scadenza dei primi 12 mesi, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale il libretto di tirocinio, sul quale sono riportate le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio con una descrizione sommaria delle operazioni svolte.

Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato alla segreteria del Consiglio territoriale entro trenta giorni dal termine di ciascuno dei periodi di cui al precedente comma e dovrà essere controfirmato dal tutor alla scadenza di ogni periodo.

L'approvazione delle relazioni intermedie da parte del Consiglio territoriale è condizione per la prosecuzione del tirocinio.

9. Formazione

Il regolamento "Formazione continua" approvato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con delibera del 28 maggio 2003 consente agli iscritti di adempiere al dovere di formazione previsto dall'art. 1 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con delibera del 28 maggio 2008.

La formazione continua si applica anche ai tirocinanti, ai fini del compimento del percorso teorico, in attesa che vengano approvati i regolamenti previsti dall'art. 6, comma 10, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (tirocinio per l'accesso) e dal successivo art. 7 (formazione continua).

I crediti formativi professionali possono essere acquisiti anche mediante attività di formazione a distanza in autoapprendimento, purché i programmi e le lezioni didattiche rispettino i requisiti di cui al regolamento "Formazione continua" e siano approvate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

10. Relazione finale

Al termine dell'attività di tirocinio, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale competente il libretto di tirocinio, insieme ad una relazione finale nella quale sono esposte in dettaglio le attività svolte e descritte, le principali problematiche trattate e le competenze acquisite.

11. Norme transitorie

Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 14 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 si applicano ai tirocini iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del precitato DPR.

I soggetti già iscritti nel registro previsto dall'art. 46 del TULD, possono chiedere entro il 31 luglio 2013 l'iscrizione nel registro dei tirocinanti ai fini del riconoscimento e del completamento del periodo di tirocinio di 18 mesi, nonché l'eventuale rilascio del certificato, alle condizioni previste dal presente regolamento.